



Oggetto: **Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza di tipo A per il Concerto di Natale a.s. 25/26, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 180,00 IVA esente.**

CIG: B94809EFB4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; che dal 1/07/2023 ha acquisito piena efficacia il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, come disposto dall'art. 229 dello stesso codice, e che, in pari data, è stato abrogato il D.Lgs. 50/2016 (vecchio codice contratti pubblici) come disposto dall'art. 226 del D.Lgs. 33/2023;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina le modalità per gli affidamenti dei contratti per lavori, servizi e fornitura sottosoglia; ed in particolare la lettera b) che specificatamente dispone: << affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante>> ;
- VISTO** l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- VISTO** ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- VISTO** l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP)



per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;

RITENUTO

che il prof. Andrea Pilonato, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 22/01/2025 con la quale è stato approvato il Programma annuale 2025;

VISTO

l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTO

il Progetto Concerti presentato dalle docenti dell'Indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado per l.a.s. 25/26;

VISTA

La delibera n. 37 del 29/10/2025 del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto Concerti;

**PRESO ATTO
CONSIDERATO**

che l'I.C. Saonara è un Istituto a indirizzo musicale;

che al fine di consentire agli alunni dell'indirizzo musicale di mettere in pratica quanto appreso nel corso dell'attività didattica musicale, i docenti organizzano dei concerti musicali nell'ambito del Progetto Concerti;

VISTO

che il Concerto di Natale è previsto per il 17 dicembre 2025 presso il Palazzetto dello sport del Plesso Rigato a Villatora;

**TENUTO CONTO
VISTO**

che, ci sarà una notevole affluenza;

Che, il decreto legislativo il 28 agosto 1997, stabilisce l'obbligo sulla sicurezza per gli organizzatori di eventi;

VISTO

L'accordo del 5 agosto 2014 con il quale la Conferenza Stato – Regioni e Prov. Autonome Trento e Bolzano ha definito le **“linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”**, cioè le indicazioni operative da applicare

TENUTO CONTO

Che, il suddetto accordo afferma che: *“L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.”*(omissis)...

Di conseguenza, gli eventi e le manifestazioni ovunque si svolgano, all'aperto o al chiuso, programmati o organizzati per fini sportivi, ricreativi, sociali, promossi da privati, enti non profit, o da qualunque società od organizzazione economica, devono essere classificati in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sulla base delle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico;

VALUTATO

Che, il livello di rischio relativo al Concerto di Natale, presuppone la presenza di un'autoambulanza;

CONSTATATA

l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire come da schermata agli atti di cui al prot. n 6156 del 05/11/2025;

CONSTATATA

che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

che, in assenza di apposita convenzione Consip le stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

che l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici, ha disciplinato il Principio di Rotazione negli affidamenti sotto-soglia, prevedendo al comma 6 la possibilità di derogare all'applicazione dell'anzidetto principio per importi inferiori ad € 5.000;

VISTO

Che, il preventivo trasmesso della Pia Opera Croce Verde di Padova, di cui al prot. n. 6708 del 27/11/2025;

**TENUTO CONTO****CONSIDERATO****TENUTO CONTO****TENUTO CONTO****RILEVATO**

Tutto ciò premesso,

DETERMINA**Art. 1**

Di autorizzare l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla PIA OPERA CROCE VERDE, con sede legale in Via Nazareth 23, 35128 Padova P.IVA 04450900289, C.F.80010260281, per un importo complessivo di € 180,00 IVA esente.

Art. 2

La spesa sarà imputata al Programma Annuale esercizio finanziario 2025 approvato
Consiglio d'Istituto, al Progetto P.2.2 CONCERTI.

dal

Art. 3

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Annalisa Capocci.

Art. 4

Si trasmette alla Segreteria per tutte le incombenze di rito, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, in ossequio alla normativa che disciplina la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Annalisa Capocci

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa